

SENTENZA DELLA CORTE
DEL 30 SETTEMBRE 1975 ¹

Anita Cristini
contro Société nationale des chemins de fer français
(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dalla Cour d'appel di Parigi)

«Tariffe ferroviarie per famiglie numerose»

Causa 32-75

Massime

Libera circolazione — Lavoratori migranti — Decesso — Famiglia — Trattamento riservato ai cittadini nazionali — Vantaggi sociali — Estensione
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2)

L'articolo 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità va interpretato nel senso che i vantaggi sociali contemplati da tale disposizione comprendono le tessere a riduzione sui prezzi di trasporto, rilasciate

alle famiglie numerose da un ente ferroviario nazionale, e ciò anche se tale vantaggio sia richiesto soltanto dopo il decesso del lavoratore, a favore della sua famiglia residente nello stesso Stato membro.

Nel procedimento 32-75,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Corte d'appello di Parigi, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

ANITA CRISTINI, VEDOVA FIORINI, residente in Vénissieux, Francia,

e

SOCIÉTÉ NATIONAL DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, con sede in Parigi,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19 ottobre 1968),

¹ — Lingua processuale: il francese.